

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“ PROMOZIONE DELLA RICERCA E SVILUPPO,
DELL’INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
NELLA REGIONE LAZIO”

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Lazio, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno dell'innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, con la presente legge promuove lo sviluppo del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, per favorire la crescita sociale, economica ed occupazionale nel rispetto dei principi statutari di sostenibilità ambientale e di qualità sociale, al fine di:

a) realizzare il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, attraverso la cooperazione e l'interazione tra i diversi attori operanti nel territorio regionale, creando un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, ivi compresi quelli della pubblica amministrazione e le attività sociali, mondo del credito e il territorio, attraverso l'integrazione delle politiche regionali di settore e le risorse, umane, strumentali e finanziarie, sia pubbliche che private;

b) sviluppare la competitività del sistema produttivo regionale, sostenendo interventi in materia di ricerca e valorizzandone i relativi risultati, incentivandola diffusione dell'innovazione, l'incontro tra la domanda e l'offerta di ricerca e innovazione nonché la nascita e lo sviluppo di imprese innovative;

c) diffondere la cultura della ricerca scientifica a sostegno dell'innovazione, nonché la conoscenza dei programmi, delle attività e dei risultati conseguiti.

Art. 2
(Obiettivi)

□1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

□ a) sostenere progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo favorendo l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) a servizi specialistici relativi alla ricerca e all'innovazione;

□ b) promuovere l'interazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nel sistema della ricerca attraverso la creazione di una rete regionale di centri di competenza per la ricerca e l'innovazione tecnologica;

□ c) promuovere il trasferimento di competenze scientifiche e tecnologiche dal sistema della ricerca a quello delle imprese attraverso il finanziamento di programmi di ricerca congiunti;

□ d) sostenere iniziative volte a rafforzare l'apertura e la collaborazione internazionale in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;

□ e) sostenere gli investimenti in processi, prodotti e servizi innovativi nelle PMI, anche promuovendo la costituzione di reti di imprese;

f) favorire azioni volte ad accrescere la competitività delle imprese attraverso incentivazioni finalizzate al sostegno ai processi di brevettazione;

□ g) promuovere attività di trasferimento tecnologico in favore delle PMI, anche attraverso il ricorso ad appositi intermediari di innovazione;

□ h) promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, in particolare nel settore dell'economia della conoscenza e delle tecnologie avanzate;

□i) attrarre, sviluppare e mantenere nel sistema regionale della ricerca un capitale umano adeguatamente qualificato;

l) favorire la crescita professionale, nonché la qualificazione e riqualificazione degli operatori del settore mediante processi di alta formazione mirati all'evoluzione delle professionalità;

m) favorire la crescita professionale dei lavoratori coinvolti nei processi innovativi attraverso la formazione continua;

3.n) promuovere la qualità della nuova occupazione nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente e della contrattazione collettiva di settore;

o) intraprendere specifiche azioni di comunicazione sui risultati della ricerca scientifica a sostegno dell'innovazione.

2. Al fine di realizzare in modo coerente ed integrato gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione assicura il raccordo degli interventi previsti dalla presente legge con quelli relativi a settori di competenza regionale aventi connessione con le attività di ricerca e innovazione.

Art. 3

(Rapporti tra la Regione, le università e gli enti di ricerca)

1. La Regione può concludere specifici accordi con le università e gli enti di ricerca, in particolare con quelli operanti nel Lazio, aventi lo scopo di definire gli interventi previsti dalla presente legge e le risorse da destinare agli stessi, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente nonché della programmazione regionale.

Art. 4

(Rapporti tra la Regione ed altre amministrazioni pubbliche)

1. Per promuovere il consolidamento di uno spazio regionale in tema di ricerca e innovazione e di favorire il coordinamento degli strumenti di programmazione regionale con quelli comunitari e statali in materia, la Regione può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con i Ministeri, con altre regioni, italiane ed europee, e con le province del Lazio.

Art.5

(Rapporti tra la Regione ed i soggetti del partenariato)

1. La Regione attiva idonee modalità di concertazione con le parti economiche e sociali nell'elaborazione del programma strategico e dei piani annuali di attuazione di cui agli articoli 10 e 12 nonché nell'attuazione degli interventi dagli stessi previsti.

2. La Regione, attraverso la predisposizione di appositi strumenti di informazione, consultazione e partecipazione, promuove la circolazione e la diffusione delle informazioni e dei dati, anche al fine di favorire la partecipazione alla definizione delle priorità di intervento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione ed, in particolare, delle imprese e dei gestori dei servizi di pubblica utilità.

Art. 6

(Rete regionale della ricerca e dell'innovazione)

1. Al fine di favorire la connessione della pluralità dei soggetti che operano nelle diverse fasi che compongono la filiera della ricerca e dell'innovazione e facilitare l'utilizzo delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti sul territorio regionale, la Regione promuove la costituzione della " Rete regionale della ricerca e dell'innovazione", di seguito denominata rete.

2. Nell'ambito della rete sono individuati, in settori strategici per lo sviluppo del Lazio, i "Centri di competenza e innovazione", di seguito denominati centri, quali nodi della rete stessa, con funzione di collegamento tra il mondo della ricerca e quello produttivo. I centri favoriscono l'innovazione ed il trasferimento tecnologico in favore delle PMI laziali, svolgendo, in particolare, le seguenti attività:

- a) evidenziazione delle esigenze di innovazione delle PMI;
- b) promozione della ricerca finalizzata all'innovazione;
- c) fornitura di servizi di consulenza ed assistenza per l'introduzione di innovazioni nelle imprese;
- d) elaborazione di sistemi premianti che favoriscano forme di collaborazione delle imprese tra loro e tra queste ed i centri di ricerca al fine di promuovere l'innovazione;
- e) promozione della creazione di nuove imprese innovative, in particolare "spin-off" del mondo della ricerca, anche mettendo a disposizione spazi adeguati per la fase di incubazione.

3. Per il potenziamento della rete la Regione può sostenere interventi finalizzati a :

- a) qualificare le strutture di ricerca, con particolare riferimento ad impianti, macchinari ed attrezzature idonei alla realizzazione di specifici programmi di ricerca ed innovazione orientati alle esigenze del sistema imprenditoriale;
- b) valorizzare il ruolo nazionale e internazionale del sistema di ricerca e innovazione del Lazio, attraverso lo sviluppo di iniziative volte a rafforzare l'apertura e

la collaborazione a livello europeo ed internazionale in materia di ricerca e innovazione, anche favorendo la partecipazione di imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati ai programmi comunitari ed internazionali di ricerca;

c) incrementare e qualificare le risorse umane impegnate nelle attività di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico, in particolare sostenendo la mobilità e lo scambio, anche a livello internazionale, di giovani ricercatori e manager di impresa e promuovendo la formazione di specifiche competenze tecnico-scientifiche e manageriali di “agenti dell’innovazione”, per facilitare la comunicazione e la collaborazione tra il mondo della ricerca e il mondo dell’impresa nonché per favorire il trasferimento tecnologico, la crescita e la diffusione di una cultura innovativa di impresa.

Art. 7

(Interventi in materia di ricerca, sviluppo ed innovazione per lo sviluppo del sistema produttivo regionale)

□1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, in collaborazione in particolare con le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, nei settori di interesse per la Regione, riguardanti in particolare:

a) progetti di ricerca e sviluppo pre-competitivo, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto;

□b) investimenti in processi ed in prodotti innovativi nelle PMI, anche promuovendo la costituzione di reti di imprese;

□c) utilizzazione da parte delle PMI di servizi specialistici relativi alla ricerca e all'innovazione, anche con riferimento all'assistenza e all'attribuzione di "rating" di natura tecnologica per migliorare i rapporti tra le imprese e le istituzioni finanziarie;

□d) progetti per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, in particolare orientate all'utilizzo di conoscenze e competenze nel settore della ricerca, favorendone anche la localizzazione in specifici incubatori e ricorrendo ad adeguate forme di ingegneria finanziaria.

Art. 8

(Interventi per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche)

1. Al fine di favorire il trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema delle piccole e medie imprese, la Regione finanzia in particolare:

a) progetti di ricerca e sviluppo presentati congiuntamente da PMI e centri di ricerca pubblici o privati, riguardanti miglioramenti delle condizioni di produzione e con compartecipazione ai costi da parte dei soggetti privati; la quota di finanziamento regionale è commisurata all'apporto di risorse private;

b) attività di trasferimento tecnologico che permettano alle PMI di acquisire innovazioni tecnologiche dai soggetti detentori delle stesse, privilegiando forme di cooperazione con il sistema dei poli e dei parchi tecnologici regionali e con le grandi imprese di filiera;

c) attività volte a rendere più agevole l'incorporazione di innovazione da parte delle imprese, facendo anche eventualmente ricorso ad appositi agenti di innovazione.

Art. 9

(Distretti tecnologici e poli di eccellenza competitiva)

1. Al fine di favorire la concentrazione delle risorse sui temi strategici per l'economia regionale ed una migliore collaborazione tra la ricerca, l'industria, la finanza ed il sistema istituzionale, la Regione promuove il rafforzamento delle esperienze in materia di distretti tecnologici e poli di eccellenza competitiva, e la loro integrazione nella rete regionale della ricerca e innovazione.

Art. 10

(Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico)

1. La Regione, in conformità agli obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale comunitaria, statale e regionale, adotta il programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico, di seguito denominato programma strategico, di durata triennale, nel quale sono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi strategici per le politiche di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Il programma strategico, in particolare, prevede:

□a) i settori di interesse prioritario e, per ciascun settore, le strategie di intervento e gli obiettivi specifici da perseguire nel triennio di validità;

□b) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio, con indicazione delle relative fonti;

2.c) la ripartizione annuale delle risorse, le modalità di finanziamento ed i soggetti ammissibili agli interventi;

d) le modalità per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

Art. 11

(Procedure per l'adozione del programma strategico)

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, previa concertazione con le parti economiche e sociali, delibera la proposta del programma strategico.

2. Il Consiglio regionale adotta il programma strategico, che, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL), costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati.

3. Il programma strategico mantiene validità fino all'approvazione del programma strategico successivo.

4. Entro il 31 marzo successivo allo scadere del triennio di riferimento, la Giunta regionale approva e presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del programma strategico, predisposta avvalendosi di specifici indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto, che fornisca informazioni analitiche, quantitative e qualitative, sugli effetti concreti delle politiche attuate e sugli interventi finanziati in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

Art. 12

(Attuazione del programma strategico)

1. Ai fini dell'attuazione del programma strategico nonché di un suo eventuale aggiornamento sulla base del monitoraggio e della valutazione effettuati con le modalità previste nel programma stesso, la Giunta regionale, entro il 31 marzo, adotta, sentite le parti economiche e sociali, un piano annuale nel quale, per l'anno di riferimento, sono individuati gli interventi, i soggetti ammessi, le risorse nonché i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi stessi.

Art. 13

(Attività di valutazione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, istituisce presso l'Assessorato competente in materia, il Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione ed il Nucleo di Valutazione e ne definisce la composizione ed il funzionamento.

2. Il Comitato scientifico per la ricerca e l'innovazione svolge funzioni di proposta e consulenza generale, di analisi di scenario, ai fini della definizione del programma strategico e dei piani annuali di attuazione nonché della valutazione dell'impatto degli interventi e dei risultati dei medesimi; i risultati della valutazione effettuata dal Comitato sono messi a disposizione delle parti economiche e sociali.

3. Il Nucleo di valutazione è istituito per la selezione e il monitoraggio dei progetti relativi agli interventi previsti dalla presente legge. Il Nucleo, in particolare, svolge i seguenti compiti

a) coordina le attività svolte per la selezione dei progetti presentati ai fini della concessione di contributi ai sensi della presente legge;

b) effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti;

c) certifica la regolare esecuzione e la conclusione dei progetti finanziati.

3.

Art. 14

(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Clausola di sospensione degli aiuti)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato

2. I contributi esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142 del 14 maggio 1998.

3. I contributi soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli di cui alle UPB C12 e C22.

Art. 16
(Disposizioni transitorie)

1. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 10, il primo programma strategico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 11.